

**Statuto**  
**dell'Ordine dei Notai del Cantone Ticino**  
(del 17 giugno 1972)

vista l'istanza del 23 ottobre 2012 dell'Ordine dei Notai del Cantone Ticino per l'approvazione della modifica dell'articolo 11 dello Statuto dell'Ordine dei Notai;  
preso atto che l'articolo 11 dello Statuto è stato adottato il 9 giugno 2011 dall'Assemblea dell'Ordine dei Notai del Cantone Ticino;  
richiamato l'articolo 9 capoverso 1 della legge sul notariato del 23 febbraio 1983;  
su proposta del Dipartimento delle istituzioni, [\[1\]](#)

**r i s o l v e :**

**Art. 1** È istituito nel Cantone Ticino l'ORDINE DEI NOTAI, in conformità della Legge cantonale sul notariato.

**Art. 2** L'Ordine dei Notai ha lo scopo di favorire la corretta interpretazione e applicazione della legislazione notarile, di tutelare i diritti e la dignità dei suoi membri, di disciplinarne l'attività, di stabilire e mantenere fra essi buoni rapporti di collegialità e di contribuire allo studio ed alla soluzione di questioni che interessano la legislazione nel campo notarile e l'esercizio professionale secondo le competenze attribuitegli dalla legge.

**Art. 3** Fanno obbligatoriamente parte dell'Ordine i notai iscritti nell'Albo. Con la radiazione dall'Albo cessa la qualità di membro dell'Ordine.

**Art. 4** Gli organi dell'Ordine sono:

- a) l'Assemblea generale
- b) il Consiglio dell'Ordine
- c) i Revisori.

**Art. 5** L'Assemblea dell'Ordine ha le seguenti attribuzioni:

- a) la nomina del Consiglio dell'Ordine
  - b) la nomina del Presidente e del Vice Presidente dell'Ordine
  - c) la nomina dei revisori
  - d) l'approvazione della gestione sociale
  - e) la decisione su tutte le questioni non espressamente delegate al Consiglio dell'Ordine.
- L'assemblea dell'Ordine sarà tenuta nel primo trimestre di ogni anno. Potrà essere convocata anche ad istanza di un quinto dei suoi membri o per iniziativa del Consiglio.

**Art. 6** Il Consiglio dell'Ordine nomina nel proprio seno il Segretario-Cassiere. L'Ordine è diretto e amministrato dal Consiglio dell'Ordine composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario-Cassiere e da due membri.

**Art. 7** I membri del Consiglio dell'Ordine sono nominati per un biennio dall'Assemblea generale ordinaria e sono rieleggibili. La nomina avviene nel primo scrutinio a maggioranza assoluta, nel secondo scrutinio a maggioranza relativa dei presenti.

**Art. 8** Il Consiglio dell'Ordine ha le seguenti attribuzioni:

- a) la convocazione dell'Assemblea generale
- b) la denuncia d'ufficio al Consiglio di disciplina notarile degli abusi e delle mancanze dei notai
- c) il preavviso, se richiesto, circa i provvedimenti da prendersi dal Consiglio di disciplina notarile contro i notai
- d) la decisione delle controversie che sorgessero fra Notai e clienti che fossero direttamente sottoposte al suo giudizio arbitrale
- e) la nomina dei rappresentanti dell'Ordine nel comitato e all'Assemblea della Federazione svizzera dei Notai
- f) la gestione del patrimonio sociale
- g) l'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea
- h) lo studio e il preavviso di tutte le questioni che rientrano nella sfera di attività dell'Ordine.

**Art. 9** Il Presidente e il Vice Presidente sono i rappresentanti dell'Ordine nel Consiglio di disciplina notarile. In caso di impedimento o di ricusa il Consiglio dell'Ordine propone di volta in volta i supplenti.

**Art. 10** La gestione annuale è controllata da due revisori nominati ogni due anni.

**Art. 11**<sup>[2]</sup> Ogni iscritto all'Ordine è tenuto al pagamento di una tassa annuale di fr. 390.-- che serve a coprire le spese di amministrazione e i contributi alla Federazione Svizzera dei Notai.

**Art. 12** Il Consiglio dell'Ordine è convocato dal Presidente ogni qual volta lo reputi necessario o su richiesta di due dei suoi membri.  
Per ogni seduta i membri del Consiglio percepiscono dalla Cassa una diaria di fr. 20.- oltre le spese effettive di trasferta.

**Art. 13** L'Ordine è vincolato di fronte ai terzi dalle firme del Presidente, o in sua assenza del Vice Presidente, e del Segretario-Cassiere ed è domiciliato presso il Presidente.

**Art. 14** Il Consiglio interverrà a tutelare l'esercizio della professione del notaio, sia interessandosi delle riforme che hanno riferimento sul notariato, sia segnalando al Consiglio di disciplina notarile le abusive e scorrette forme di concorrenza, sia vigilando in ogni altra evenienza sulla libertà e sulla dignità della professione. Su richiesta il Consiglio accorderà assistenza a quel socio che venisse leso nell'adempimento o a causa dell'adempimento dei suoi doveri professionali.

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea costitutiva dell'Ordine, tenutasi il 17 giugno 1972 a Bellinzona e sarà sottoposto per la ratifica al Consiglio di Stato.<sup>[3]</sup>

---

<sup>[1]</sup> Ingresso introdotto il 6.11.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 528

<sup>[2]</sup> Art. modificato il 6.11.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 528; precedente modifica: BU 1994, 75.

<sup>[3]</sup> Approvato dal CdS in data 8 giugno 1973 (ris. gov. 4655).